

ACB



## COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 24/2010

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 10 -

### IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

**Vista** la domanda del 02/11/2010 prot. n. 23613 presentata dai sigg. **Greco Filomena** nata ad Acireale il 19/03/1932 C.F. GRC FMN 32C59 A028F residente in Acì Sant'Antonio in Via G. Spina n° 17, **Musumeci Antonino** nato ad Acicastello il 18/02/1969 C.F. MSN NNN 69B18 A026G, residente in Acì Sant'Antonio in Via G. Spina n° 15/B, **Musumeci Teresa** nata ad Acicastello il 04/09/1959 C.F. MSN TRS 59P44 A026Z residente in Acì Sant'Antonio Via Santa Maria La Stella n° 57 e **Musumeci Giuseppe** nato ad Acì Sant'Antonio il 28/05/1951 C.F. MSN GPP 61E28 A029S residente in Acì Sant'Antonio in Via A. De Gasperi n° 9, nella qualità di comproprietari, con la quale è chiesta la concessione edilizia per la realizzazione di edifici per civile abitazione da sorgere in Via Stazzone, sul terreno censito in catasto al fg. 12 part. 153, 570 ricadente in Z.T.O. C/1 (edilizia di espansione )

**Vista** la integrazione documenti prot. 10188 del 11/05/2011;

**Visto** l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista la Direttiva impartita con nota n° 19189 del 24/07/09 avente per oggetto "Edificazione nelle aree di espansione Zona "C";**

**Visto** che il lotto di terreno in oggetto ricade in zona sufficientemente urbanizzata ed inoltre risulta essere un lotto di completamento del comparto edificatorio;

**Visto** il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa, redatti dal Donzuso Venero, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

**Visto** la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario rilasciata dal tecnico progettista;

**Visto** il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 01/12/2009;

**Visto** il parere favorevole della Commissione Comunale Edilizia espresso nella seduta del 30/11/2010, verb. n° 82/3;

**Visto** lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

**Vista** la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

**Visto** l'atto di assunzione di vincoli urbanistici ed area a parcheggio rogato il 21/01/2011 Notaio Marco Cannizzo reg.to a Catania il 21/01/2011 al n° 1561 e gli specifici impegni assunti dalla ditta;

**Vista** l'attestazione di versamento di €. 350.00 VCYL n. 0010 del 29/04/2011 per diritti di segreteria;

**Visto** che i richiedenti hanno titolo giusto atto di vendita del 06/12/1990 ai rogiti del notaio Francesco Tropea, rep. 157.300 e racc. 21.105, registrato ad Acireale il 17/12/1990 al n° 3024 e dichiarazione di successione 03/09/90;

## **DISPONE**

### **Art. 1 - Titolare della concessione**

**Greco Filomena** nata ad Acireale il 19/03/1932 C.F. GRC FMN 32C59 A028F residente in Aci Sant'Antonio in Via G. Spina n° 17, **Musumeci Antonino** nato ad Acicastello il 18/02/1969 C.F. MSN NNN 69B18 A026G, residente in Aci Sant'Antonio in Via G. Spina n° 15/B, **Musumeci Teresa** nata ad Acicastello il 04/09/1959 C.F. MSN TRS 59P44 A026Z residente in Aci Sant'Antonio Via Santa Maria La Stella n° 57 e **Musumeci Giuseppe** nato ad Aci Sant'Antonio il 28/05/1951 C.F. MSN GPP 61E28 A029S residente in Aci Sant'Antonio in Via A. De Gasperi n° 9, proprietari dell' immobile oggetto di concessione edilizia:

### **Art. 2 - Oggetto della concessione**

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, ad eseguire i lavori di costruzione di edifici per civile abitazione da sorgere sul fondo in Via Stazzone, sul terreno censito in catasto al fg. 12 part. 153 e 570 della estensione complessiva di mq. 1.585,91 dei quali mq. 822.04 ricadenti in Z.T.O. "C1". La superficie del terreno interessato dall'intervento totalmente asservita, (escluse le aree da cedere) è di mq. 656,62, con una superficie coperta, complessiva, di progetto pari a mq. 124,65 ed un volume urbanistico complessivo pari a mc. 872,55-, secondo il progetto costituito da n. 4 tavole che si allegano quale parte integrante del presente atto.

### **Art. 3 - Titolo della concessione**

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Oneri di Urbanizzazione nella misura di Euro 16.194,53 pari a €/mc. 18,56 a norma della Delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010. Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale così come segue: vcyl 0033 del 16/04/2011 di €. 4.048,65 per la prima rata, la rimanente somma di €. 12.145,98 garantita con polizza fidejussoria n. 720077971 della società Allianz S.P.A., in tre rate semestrali di euro 4.048,66/cad. con le scadenze seguenti:

2^ rata di €. 4.048,66 con scadenza il 26/10/2011;

3^ rata di €. 4.048,66 con scadenza il 26/04/2012;

4^ rata di €. 4.048,66 con scadenza il 26/10/2012;

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come costo di costruzione di cui alla delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010, è di Euro 5.733,03. Tale somma risulta garantita con polizza fidejussoria 720077982 della società Allianz S.P.A. in tre rate annuali di €. 1.901,01/cad. con le scadenze seguenti:

1^ rata di €. 1.911,01 con scadenza il 26/04/2012;

2^ rata di €. 1.911,01 con scadenza il 26/04/2013;

3^ rata di €. 1.911,01 con scadenza il 26/04/2014;

### **Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento

in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; la legge 10/91; la legge 615/66.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori**

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

#### **Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori**

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

#### Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, ~~13~~ 13 06 2011

Il Resp.le del Procedimento  
Dott. Ing. Giovanni Oliveri



Il Dirigente Settore Urbanistica  
Dott. Arch. Giovanna Gurreri



#### RELATA DI NOTIFICA

Notificato il 20-06-11 consegnandone copia nelle mani del Sig. Ferdinando Corvello nella qualità di Teorico secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 20-06-11

#### IL CONCESSIONARIO

